

ALBERTO PESENATO

*Revisore Contabile
Dottore Commercialista*

In arrivo nuove regole sull'onere della prova ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di commissione di reato da parte di soggetti che occupano una posizione apicale: dalla presunzione di colpevolezza dell'ente alla presunzione di innocenza spostando, in capo alla pubblica accusa, l'onere di dimostrare l'inefficacia dei modelli organizzativi e di gestione adottati per prevenire il reato verificatosi.

Tale spostamento dell'onere della prova è contenuto nell'articolo 1 della proposta di legge C-3640, assegnata il 29 luglio scorso alla commissione Giustizia di Montecitorio, che va a modificare l'art. 6 del D lgs. 231/2001.

Attualmente, infatti, la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi in questione è, secondo la formulazione vigente dell'art. 6 sopra richiamato, presunta a meno che l'ente non provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La nuova formulazione

Nella nuova formulazione dell'articolo, invece, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente sarà la pubblica accusa a dover dimostrare che:

- a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento non è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) l'organismo di vigilanza di cui alla lettera b), nell'ambito degli enti di interesse pubblico economico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 1) deve essere nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice; 2) deve avere natura collegiale; 3) almeno un membro dell'organismo di vigilanza deve essere scelto tra soggetti esterni all'ente e dotati delle stesse caratteristiche di indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile;

ALBERTO PESENATO

*Revisore Contabile
Dottore Commercialista*

d) in tutte le società o enti in cui è nominato un organismo di vigilanza ai sensi della lettera b): 1) deve essere data apposita comunicazione della nomina dell'organismo di vigilanza al registro delle imprese entro trenta giorni a cura degli amministratori; 2) l'organismo di vigilanza deve riferire annualmente all'assemblea in merito al suo operato con apposita relazione da presentare in occasione dell'approvazione del bilancio;

e) le persone hanno commesso il reato non eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

f) vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Il disegno di legge, in attesa di iniziare il suo iter parlamentare, apporta anche altre modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e in particolare:

- l'obbligo di elezione da parte dell'assemblea dell'organismo di vigilanza negli enti di interesse pubblico;
- l'esclusione dell'applicazione indiscriminata delle sanzioni interdittive in via cautelare;
- l'inasprimento delle pene pecuniarie.